

***Delibera Consob n. 17829 del 22 giugno 2011***

**Determinazione per l'anno 2011 dei parametri previsti dall'art. 89-quater del Regolamento n. 11971 del 1999 e successive modifiche**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e le successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 118-bis del TUF, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2009, in base al quale la Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine;

VISTI, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. w), del TUF, in base al quale sono emittenti quotati i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, e l'art. 1, comma 1, lett. w-quater, del TUF, in base al quale sono emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine 1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunità europea, per i quali la domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunità europea è stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base ad una propria scelta; 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamento italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine;

VISTO il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e le successive modificazioni ("Regolamento Emittenti");

VISTO, in particolare, l'art. 89-quater del Regolamento Emittenti con il quale è stata data attuazione all'art. 118-bis del TUF;

CONSIDERATO, in particolare, il comma 3 dell'art. 89-quater in base al quale la Consob stabilisce ogni anno, ai fini dell'individuazione dell'insieme degli emittenti quotati i cui documenti verranno sottoposti a controllo, i parametri rappresentativi del rischio di cui al comma 2, tenendo fra l'altro conto:

- a) dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate;
- b) delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente;
- c) dell'attività sui titoli;
- d) di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati;

RITENUTO, pertanto, opportuno determinare per l'anno 2011 i seguenti parametri:

- con riferimento agli elementi relativi alla lettera a), tenuto conto dell'andamento recente dei mercati finanziari e delle sue possibili evoluzioni, sono considerati: gli indici relativi alla composizione degli utili o delle attività e passività di bilancio;

- con riferimento agli elementi di cui alla lettera b):

A) relativamente alle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo, sono considerate: (i) le comunicazioni alla Consob delle irregolarità riscontrate dai sindaci nell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 149, comma 3, del TUF; (ii) le segnalazioni trasmesse alla Consob in merito alle criticità dell'adeguatezza del sistema di controllo interno contenute nella Scheda riepilogativa dell'attività di controllo svolta dai collegi sindacali, tenuto conto che le stesse evidenziano profili di non conformità della struttura organizzativa, dell'attività dell'emittente, del funzionamento del suo sistema amministrativo-contabile e di controllo interno al quadro normativo di riferimento e ai principi tecnici in materia;

B) relativamente alle segnalazioni ricevute dai revisori, sono considerati: (i) le segnalazioni di fatti censurabili ai sensi dell'art. 155, comma 2, del TUF; (ii) il giudizio con rilievi, il giudizio negativo, la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio e il giudizio con richiami di informativa sulla base del principio di revisione n. 570 connessi a significativi dubbi sulla continuità aziendale contenuti nelle relazioni della società di revisione trasmesse ai sensi dell'art. 156 del TUF; (iii) le segnalazioni in merito alle carenze significative nella struttura e nella messa in atto degli aspetti di controllo interno rilevanti per la revisione evidenziate dai revisori nella Scheda di controllo sulle relazioni finanziarie annuali degli emittenti; (iv) le informazioni fornite dai revisori nella scheda di controllo sulle relazioni finanziarie annuali degli emittenti relative al sistema di controllo interno, così come definite nella Comunicazione DEM/11018207 del 10-3-2011

tenuto conto che tali giudizi, dichiarazioni, segnalazioni e informazioni, con gradi diversi, evidenziano comunque profili che richiedono un esame sistematico dell'informazione finanziaria prodotta dagli emittenti;

- con riferimento agli elementi di cui alla lettera c), sono considerati: gli indicatori relativi a prezzi, rendimenti e volatilità in ragione della movimentazione espressa dai titoli lungo un sufficiente arco temporale passato e gli indicatori di rischio dedotti dai comportamenti del management nelle operazioni di internal dealing e di buy-back;

- con riferimento agli elementi di cui alla lettera d), sono considerate: (i) le informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni come definite dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, dalla Banca d'Italia e dalle Autorità amministrative nazionali ed estere nonché dall'Autorità giudiziaria; (ii) le informazioni significative ricevute dai soggetti interessati;

RITENUTO, inoltre, che, per la natura qualificata degli enti di cui al punto (i) del precedente capoverso, e in considerazione della responsabilità che ciascuno di essi assume nell'ambito della vigilanza del settore di competenza, tutte le società oggetto delle informazioni ricevute dai medesimi devono essere inserite nel campione;

RITENUTO che, ai fini della determinazione dei parametri sopra indicati, le informazioni ricevute da soggetti interessati debbono essere prese in considerazione soltanto in quanto significative, vale a dire circostanziate e afferenti all'informativa finanziaria sulla quale dovrà essere esercitata la vigilanza campionaria;

RITENUTO necessario, con riferimento agli elementi indicati nella lettera b) del comma 3 dell'art. 89-quater, distinguere ai fini della determinazione del campione, nell'ambito dei giudizi formulati ai sensi dell'art. 156 del TUF dai revisori, fra il caso in cui essi si esprimano con un giudizio negativo o con rilievi da quello in cui gli stessi dichiarino l'impossibilità di esprimere un giudizio, senza alcuna altra qualificazione o eccezione, oppure effettuino richiami d'informativa ex principio di revisione n. 570, poiché nel primo caso viene identificato un maggiore ed autonomo rischio per la correttezza dell'informazione finanziaria;

RAVVISATA la necessità di includere in ogni caso nel campione le società che sono state oggetto di segnalazioni da parte degli organi di controllo, nonché di segnalazioni di fatti censurabili, di giudizi negativi o con rilievi, e di segnalazioni relative alle carenze significative nella struttura e nella messa in atto degli aspetti di controllo interno provenienti dai revisori, tenuto conto che sia gli uni che gli altri rivestono la qualità di soggetti professionalmente qualificati chiamati a svolgere una funzione di controllo primario e che per tali motivi detengono informazioni particolarmente significative sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria degli emittenti, sul livello di adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure interne e sul grado di conformità alle norme e ai principi tecnici in materia;

RAVVISATA la necessità di individuare ulteriori parametri rispetto a quelli espressamente indicati nel comma 3 dell'art. 89-quater;

RITENUTO di considerare come ulteriore parametro anche la presenza di attività ispettiva da parte della Consob su una determinata società, oppure lo svolgimento di attività di indagine che hanno condotto ad attivare i poteri di impugnativa o segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per aspetti penalmente rilevanti, o per i quali la Consob abbia segnalato criticità in merito alla completezza o alla correttezza dell'informazione;

RITENUTO che gli avvenimenti in questione, dati la loro gravità e l'elevato valore segnaletico, impongono che le società soggette a tale attività siano tutte inserite nel campione;

RITENUTO, infine, di considerare nella definizione del campione anche i segnali provenienti dai giudizi degli analisti finanziari che coprono i titoli quotati;

RITENUTO che gli indicatori relativi ai dati economico-patrimoniali e finanziari, all'attività sui titoli, alla copertura da parte degli analisti finanziari, alle informazioni significative ricevute dai soggetti interessati, ai giudizi di impossibilità o con richiami di informativa dei revisori ex principio di revisione n. 570 e alle informazioni fornite dai revisori nella scheda di controllo sulle relazioni finanziarie annuali degli emittenti relative al sistema di controllo interno dovranno essere valutati congiuntamente;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 4 dell'art. 89-quater, al fine di tener conto della necessità di controllare gli emittenti per i quali non esistono rischi significativi ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, la Consob deve stabilire i criteri sulla base dei quali una quota non superiore ad un quinto dell'insieme degli emittenti è determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale;

**DELIBERA:**

A) i parametri previsti dall'articolo 89-quater, comma 3, del Regolamento Emittenti sulle informazioni finanziarie diffuse al pubblico da emittenti quotati e da emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato membro d'origine per il 2011 sono

1. per i dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate, i seguenti elementi: gli indici relativi alla struttura dell'attivo e passivo patrimoniale nonché del conto economico e del rendiconto finanziario;

2. per le segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente, i seguenti indicatori:

- le comunicazioni trasmesse alla Consob dall'organo di controllo delle irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 149, comma 3 del TUF;

- le segnalazioni di fatti censurabili ai sensi dell'art. 155, comma 2, del TUF;

- i giudizi con rilievi, negativi o con richiami di informativa ex principio di revisione n. 570 e la dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio contenuti nelle relazioni della società di revisione redatte ai sensi dell'art. 156 del TUF;

- le segnalazioni relative al funzionamento del sistema di controllo interno;

3. per le attività sui titoli, i seguenti elementi: gli indicatori relativi a prezzi, rendimenti e volatilità e gli indicatori di rischio dedotti dal comportamento del management nelle operazioni di internal dealing e buy-back;

4. per le informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati, i seguenti indicatori:

i) le informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni così come definite dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, dalla Banca d'Italia, dalle Autorità amministrative nazionali ed estere e dall'autorità giudiziaria;

ii) le informazioni significative fornite da soggetti interessati;

5. per ulteriori parametri non espressamente individuati dall'art. 89-quater, i seguenti indicatori:

i) i giudizi degli analisti finanziari;

ii) le attività ispettive o le attività di indagine della Consob che hanno condotto ad attivare i poteri di impugnativa o segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per aspetti penalmente rilevanti, o per i quali la Consob abbia segnalato criticità in merito alla completezza o alla correttezza dell'informazione;

B) il criterio per la selezione casuale è l'estrazione manuale di un numero di società pari ad un quinto del totale degli emittenti da sottoporre a controllo, al netto delle società che saranno individuate sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera A) e delle società che sono state già incluse nel campione di vigilanza nel 2010. Fra le società soggette a selezione casuale rientrano gli emittenti titoli quotati che siano società-veicolo per la cartolarizzazione, atteso che alle stesse risulta di dubbia efficacia l'applicazione dei parametri rappresentativi del rischio indicati dal comma 3 dell'art. 89-quater, con particolare riferimento ai dati economico-patrimoniali e finanziari e all'attività sui titoli emessi. Degli emittenti soggetti a selezione casuale, la metà sarà estratta dall'elenco delle società di maggiori capitalizzazione e volumi scambiati.

La presente delibera sarà pubblicata nel sito Internet della Consob ([www.consob.it](http://www.consob.it)) e nel Bollettino della Consob.

Roma, 22 giugno 2011

IL PRESIDENTE

Giuseppe Vegas